



Città di Riposto

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DELLE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE
IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

[art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58]

INDICE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria

Art. 3 - Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

Art. 4 - Attivazione delle procedure sanzionatorie

**Art. 5 - Applicazione delle procedure sanzionatorie in caso di rilascio/rinnovo autorizzazioni/
licenze/concessioni ed in caso di segnalazioni certificate di inizio attività**

Art. 6 - Modalità di verifica delle attività autorizzate

Art. 7 - Disposizioni antielusive

Art. 8 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Art. 9 – Norma di rinvio

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina delle misure preventive di contrasto all'evasione del pagamento dei tributi comunali ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. L'attuazione delle misure sanzionatorie amministrative previste dal presente regolamento si configura di primaria rilevanza per contrastare con maggiore efficacia l'evasione del pagamento totale/parziale di tributi comunali, al fine di non consentire che soggetti esercenti l'attività commerciale o produttiva sottoposta al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, a segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate da parte del Comune, svolgano la stessa attività economica non assolvendo correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali.
3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali, si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, con esclusione, pertanto, delle addizionali comunali, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con il Servizio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorché il contribuente abbia un debito fiscale per le entrate definite nel precedente articolo 1, per violazioni tributarie di omesso/parziale versamento di tributi comunali dovuti alle scadenze specificamente previste per legge o dal regolamento comunale, prescindendo dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell'evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva.

Art. 3 - Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

1. Il presente regolamento trova applicazione nei confronti dei contribuenti che, esercitando attività commerciali o produttive, si trovino in posizione di irregolarità tributaria come definita al superiore art. 2, verificabile sia in sede di rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, subingressi o altro atto amministrativo equivalente, sia in sede di ricezione di segnalazioni certificate inizio attività uniche o condizionate, sia in sede di permanenza in esercizio delle attività sottoposte ai suddetti regimi autorizzativi.
2. Qualora le scadenze del pagamento del tributo siano stabilite per legge o dal regolamento comunale in data successiva al rilascio della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata, la regolarità tribu-

taria verrà verificata con riferimento alle singole scadenze specificamente previste per ciascun tributo comunale.

Art. 4 - Attivazione delle procedure sanzionatorie

1. Nel caso in cui sia verificata a carico del contribuente una irregolarità tributaria che configuri la violazione di omesso/parziale versamento di almeno una annualità d'imposta, anche solo di un singolo tributo comunale, per un importo complessivo superiore a Euro 1.000, il Servizio Tributi procederà a segnalare periodicamente con cadenza trimestrale - in via telematica - tali irregolarità tributarie al Servizio SUAP, o all'Ufficio Comunale competente *ratione materiae* al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata.
2. L'Ufficio competente del Servizio Suap o l'Ufficio Comunale competente *ratione materiae* al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto similare ed alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi, si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato.
4. Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui sopra, il Servizio Suap o l'Ufficio Comunale competente *ratione materiae* al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione procederà con determina dirigenziale alla revoca delle licenze/dell'autorizzazione/concessione o a disporre la cessazione dell'attività in caso di SCIA.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con le procedure previste dal regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso o dal regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, qualora l'evasione sia stata già accertata.
6. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, producendo all'Amministrazione le attestazioni comprovanti il pagamento.
7. La presentazione della domanda di rateizzazione sospende i termini di cui al comma 2 e 3 fino a quando il Comune o l'Agente per la riscossione non adotta e comunica al contribuente il provvedimento di concessione o di diniego della stessa rateizzazione.
8. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, fa decadere il contribuente dal beneficio facendolo tornare nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, pertanto, l'ufficio tributi comunicherà immediatamente all'ufficio competente la necessità di emettere un provvedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio

attività che verrà notificata al contribuente entro 15 giorni lavorativi.

Art. 5 - Applicazione delle procedure sanzionatorie in caso di rilascio/rinnovo autorizzazioni/licenze concessioni ed in caso di segnalazioni certificate di inizio attività

1. Il rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, subingressi o altro atto amministrativo equivalente è subordinato alla verifica di regolarità tributaria del pagamento dei tributi comunali concernenti l'esercizio delle attività commerciali o produttive.
2. Tale verifica tributaria deve essere effettuata anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate.
3. L'Ufficio competente del Servizio Suap o l'Ufficio Comunale competente *ratione materiae* al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione procede, pertanto - in via preliminare - a richiedere al Servizio Tributi apposita attestazione di regolarità tributaria del pagamento di tributi comunali del contribuente istante.
4. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
5. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica, a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria è verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
6. Nei casi in cui sia stata comunicata da parte del Servizio Tributi la irregolarità tributaria di omesso/parziale pagamento del tributo dovuto come definita dall'art. 4 comma 1, l'ufficio competente del Servizio Suap o l'Ufficio Comunale competente *ratione materiae* al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione provvederà a notificare al contribuente istante apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, con invito a provvedere al pagamento del tributo ed a produrre l'attestazione comprovante il pagamento entro e non oltre il termine di giorni 60.
7. Decorso infruttuosamente il superiore termine, entro i 15 giorni successivi, si procederà alla emissione del diniego ed alla notifica del provvedimento da parte del Comune.
8. Nel caso di attività soggetta a SCIA, unica o condizionata, si procederà con le modalità di cui ai superiori commi ed, in caso di mancata regolarizzazione del debito tributario, l'Ufficio competente del Servizio Suap, notificherà il provvedimento di chiusura dell'attività.
9. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, qualora l'evasione sia stata già accertata.
10. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 6 - Modalità di verifica delle attività autorizzate

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente con cadenza trimestrale, il Servizio Suap provvederà ad inviare al Servizio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni, al fine di verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria.
2. Il Servizio Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria del contribuente, inviando al Servizio Suap l'elenco dei soggetti morosi per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione/revoca dell'attività di cui alle licenze/autorizzazioni/concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione tributaria.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi, si procederà ad emettere il provvedimento di sospensione per un periodo di trenta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
4. Qualora il contribuente interessato non regolarizzerà la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà con determina dirigenziale del Servizio Suap competente alla revoca della licenza, autorizzazione o concessione relativa all'attività economica esercitata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, qualora l'evasione sia stata già accertata.
6. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art.7 - Disposizioni antielusive

1. Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi non potranno essere cedute o trasferite a terzi anche a titolo non oneroso né proseguite a nome di una persona fisica o giuridica diversa dall'attuale, se non previa estinzione dei debiti fiscali maturati e scaduti per tributi comunali.

Art.8 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento l'ufficio tributi chiederà agli eventuali concessionari la situazione debitoria del contribuente oggetto di verifica.
2. Gli altri uffici coinvolti sono tenuti a prestare idonea e tempestiva collaborazione all'ufficio tributi.

Art. 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto in materia, dalle norme vigenti.